

Edizione di lunedì 10 settembre 2018

ADEMPIMENTI

Sospensione dei modelli F24 con compensazioni “rischiose”

di **Luca Mambrin**

DIRITTO SOCIETARIO

Perdita della continuità e scioglimento anticipato della società

di **Fabio Landuzzi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Accertamento Imu aree fabbricabili e motivazione per relationem

di **Fabio Garrini**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Opzione put: per la Cassazione è lecita e meritevole di tutela

di **Angelo Ginex**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Interessi e royalties

di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Sospensione dei modelli F24 con compensazioni “rischiose”

di **Luca Mambrin**

Allo scopo di **contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta**, l'[articolo 1, comma 990, Legge di Bilancio 2018](#) ha introdotto il [comma 49-ter all'articolo 37 D.L. 223/2006](#) che prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a **trenta giorni**, **l'esecuzione delle deleghe di pagamento** (modelli F24) contenenti **compensazioni che presentano profili di rischio**.

Il recente **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 195385/2018 del 28.08.2018**, dando attuazione alla norma in esame, definisce i **criteri** ai quali far riferimento per la **selezione delle deleghe a rischio sospensione**, nonché **le modalità** di esecuzione della procedura di sospensione delle deleghe.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal **29 ottobre 2018**.

L'Agenzia, in particolare, al fine di **individuare** le deleghe “rischiose” utilizza i seguenti **criteri** riferiti:

1. alla **tipologia dei debiti pagati**;
2. alla **tipologia dei crediti compensati**;
3. alla **coerenza** dei dati indicati nel modello F24;
4. ai **dati presenti** nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
5. ad **analoghe compensazioni** effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel **modello F24**;
6. al **pagamento di debiti iscritti a ruolo**, di cui all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#).

In particolare, in riferimento al controllo tempestivo dell'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui alla lettera f), viene specificato che i modelli F24 contenenti il **pagamento di debiti iscritti a ruolo** di cui all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#), devono essere presentati esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **pena il rifiuto della delega di pagamento**.

Nel provvedimento in esame l'Agenzia ha definito anche la **procedura di sospensione** la quale si articola in diverse **fasi**:

- con riferimento ai **modelli F24 presentati telematicamente** l'Agenzia delle entrate comunica, con **apposita ricevuta**, al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega

di pagamento **è stata sospesa** ai sensi di quanto previsto [dall'articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006](#), indicando anche la **data di fine del periodo di sospensione**, che **non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24**;

- durante il **periodo di sospensione**:
 1. se **non viene effettuato l'addebito** sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 può essere **richiesto l'annullamento** della delega di pagamento secondo le **ordinarie procedure** telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
 2. se in esito alle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate **rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24** al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, **indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.**

Sul punto deve essere messo in evidenza che l'Agenzia, già nel corso di Telefisco 2018, aveva precisato che, in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2018, ***“la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento”***.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulti **correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico** inviato e:

1. in caso di modello **F24 a saldo zero**, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
2. se il **modello F24 presenta saldo positivo**, l'Agenzia delle entrate **invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico**, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Inoltre viene precisato che, in assenza di **comunicazione di scarto del modello F24** entro il periodo di sospensione dei trenta giorni, **l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato**.

Infine il Provvedimento dell'Agenzia precisa che **durante il periodo di sospensione** e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate **gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa**; tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del **controllo dell'utilizzo del credito compensato**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

Perdita della continuità e scioglimento anticipato della società

di **Fabio Landuzzi**

Se la **perdita della continuità aziendale** da parte di una società possa rappresentare, di per sé, una **causa di scioglimento anticipato** della società, è una questione abbastanza **dibattuta in dottrina**.

Il tema è stato anche oggetto di un approfondimento interessante compiuto da **Assonime** (**// Caso n. 15/2017**) dove sono state esposte le **diverse tesi** avanzate in **dottrina** ed anche le posizioni assunte dalla **giurisprudenza**.

Un determinato filone dottrinale, che potremmo forse qualificare come più “severo”, vede nel sopravvenuto venir meno della continuità aziendale – che, si rammenta, è da intendersi come la capacità della società di continuare ad operare come **entità in funzionamento** per **un orizzonte temporale di almeno 12 mesi** dalla chiusura dell’esercizio precedente – una **causa di scioglimento anticipato della società**, in quanto si realizzerebbe la condizione della **sopraggiunta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale** (si tratta quindi della causa di scioglimento rubricata al **n. 2** dell’[articolo 2484 cod. civ.](#)).

Questo in quanto, con la perdita della continuità aziendale, contestualizzata in modo particolare nell’ambito di un fenomeno di **crisi di impresa**, si configurerebbe l’**impossibilità economica** di attuare, in concreto, l’**oggetto sociale**.

Si tratterebbe, come sottolinea Assonime nel documento sopra citato, di una lettura per così dire estensiva della fattispecie della sopravvenuta impossibilità di **conseguire l’oggetto sociale**, tale da abbracciare anche l’ipotesi della **impossibilità di natura economica**.

Tuttavia, una risposta di questo tipo non sembra essere del tutto soddisfacente; ad esempio, potrebbe essere osservato che addirittura il **fallimento** – che è la situazione di crisi d’impresa e finanziaria più grave in cui una società possa trovarsi – non è incluso di per sé fra le **cause di scioglimento** della società.

Ecco allora che si ritiene preferibile accedere alla soluzione che anche la **giurisprudenza prevalente** risulta avere abbracciato: affinché si realizzi una causa di scioglimento della società per via della sopraggiunta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, tale **impossibilità** deve essere **oggettiva, assoluta ed irreversibile**.

Inoltre, l’impossibilità sopravvenuta di conseguimento dell’oggetto sociale deve essere preliminarmente soggetta alla **consultazione dei soci** e, solo nel caso in cui non emergessero

elementi tali da rimuovere le condizioni che hanno determinato la perdita della continuità aziendale (ad esempio: la **ricapitalizzazione** della società, l'immissione di **nuove risorse finanziarie**, ecc.), gli amministratori sarebbero tenuti a provvedere alla **iscrizione al registro delle imprese** della **causa di scioglimento anticipato della società**.

E' quindi possibile concludere, come propende anche Assonime, con l'escludere che una **crisi reversibile** – che pure può ben essere indicatore di **incertezze significative** circa la sussistenza del postulato della continuità aziendale – possa rappresentare una causa di scioglimento anticipato della società; anzi, proprio la sua **potenziale reversibilità** renderà necessario valutare **piani e strategie** approntate dagli amministratori, senza perciò costituire un'immediata causa di scioglimento della società per gli effetti di cui agli [articoli 2484 e ss. cod. civ.](#).

Naturalmente diversa conclusione dovrà essere raggiunta avuto riguardo al caso in cui la perdita della continuità aziendale derivi dalla **riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale**, una volta esperite in modo infruttuoso le procedure prescritte dagli [articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.](#).

Al di fuori di questo caso, la mancanza della continuità aziendale diviene perciò causa di scioglimento anticipato della società quando è **impossibile l'attuazione dell'oggetto sociale** a causa del **deterioramento finanziario** della stessa non rimuovibile attraverso i rimedi consentiti.

Si tratta quindi di situazioni di **crisi assoluta** in cui **non sussistono piani e azioni ragionevoli ed appropriati** per il superamento della crisi.



Master di specializzazione

**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**

Scopri le sedi in programmazione >

IMU E TRIBUTI LOCALI

Accertamento Imu aree fabbricabili e motivazione per relationem

di **Fabio Garrini**

Affinché l'atto di contestazione del valore dichiarato ai fini Ici ed Imu per **un'area fabbricabile** sia legittimo, quando la rettifica è legata al valore dichiarato per la cessione di un **terreno limitrofo**, è necessario che l'Ente impositore **riproduca il contenuto essenziale** di tale atto: questa è la posizione espressa dalla **Cassazione, sentenza n. 13814 del 31.05.2018**, valorizzando il diritto del contribuente di **conoscere agevolmente il contenuto** dell'atto richiamato, al fine di poter far valere senza difficoltà le proprie argomentazioni difensive.

Tale diritto viene ritenuto di centrale importanza, tanto che è definito del tutto irrilevante il fatto che l'Ente abbia prodotto successivamente tali informazioni nell'ambito del giudizio.

Il caso concreto

La controversia che ha portato alla sentenza in commento riguardava alcuni avvisi di accertamento con i quali il Comune aveva provveduto a **contestare il valore dichiarato per le aree fabbricabili**, relativamente alle annualità 2008-2011 per l'Ici e 2012 per l'Imu (la fattispecie è trattata in maniera identica per entrambi i tributi).

Per quanto si desume dal testo della sentenza, il Comune aveva giustificato gli atti notificati ai contribuenti facendo **genericamente riferimento ad un atto di cessione (di un soggetto terzo) di analoga area** situata nelle vicinanze del terreno accertato; atto nel quale veniva dichiarato un **valore superiore** rispetto a quello che i contribuenti destinatari dell'accertamento impugnato avevano utilizzato per **liquidare l'imposta** relativamente al proprio terreno.

La CTR adita rettificava la pretesa dell'Ente, riducendo il valore contestato, ma non accoglieva la richiesta di nullità eccepita per difetto di motivazione, come preteso dai contribuenti; la richiesta si basava sul fatto che dall'avviso di accertamento **non erano ravvisabili i dettagli dell'atto richiamato**, rendendo quindi impossibile proporre una adeguata difesa.

Contro tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per Cassazione, ricorso che ha sortito la decisione favorevole con la quale è stata riformata la sentenza di secondo grado.

Motivazione per relationem

La disciplina della motivazione degli atti amministrativi si fonda sull'[articolo 7, comma 1, L. 212/2000](#) (Statuto dei diritti del contribuente) secondo cui *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.*

241, *concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella **motivazione** si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*".

Nella sostanza, la **motivazione** può anche far riferimento ad un altro atto, ma tale atto deve essere **allegato**.

Va ricordato il **principio generale** in base al quale l'obbligo di allegazione sussiste esclusivamente per gli atti che **non siano già conosciuti o ordinariamente conoscibili** dal contribuente e il cui **contenuto essenziale non sia stato trasfuso nell'avviso**.

Se, ad esempio, l'atto di cessione avesse riguardato un terreno nel quale i contribuenti fossero stati parte, la motivazione *per relationem* non avrebbe richiesto l'allegazione, proprio perché detto atto era **già conosciuto** dai contribuenti stessi.

Nel caso esaminato, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il semplice rinvio ad un rogito di cessione di un terreno edificabile (non di loro proprietà) **non fosse sufficiente** per giustificare la rettifica di valore, in quanto *"riferimento assolutamente generico ad atto di compravendita (privo d'indicazione di numero di repertorio, di raccolta, dell'indicazione delle parti contraenti, dell'epoca di stipula dell'atto medesimo)"*.

L'atto richiamato avrebbe dovuto essere **allegato o quantomeno individuato in maniera precisa**, in modo tale che i contribuenti avrebbero potuto **reperirlo e valutarlo**, visto che tale atto è stato il fondamento della rettifica innescata da parte del Comune: *"Nella fattispecie in esame, incontrovertita in fatto la circostanza della mancata allegazione agli avvisi dell'atto di compravendita in essi richiamato, non è dubbio che la mancanza di ogni puntuale riferimento agli estremi stessi dell'atto impedisca ai contribuenti – a quest'ultimo estranei – di conoscerne agevolmente il contenuto e di potere far quindi valere agevolmente le proprie difese."*

Peraltro sul punto il giudice dà risalto alla necessità di una idonea **motivazione direttamente all'interno dell'avviso di accertamento, negando l'efficacia degli elementi di prova successivamente forniti nell'ambito del giudizio**: *"il giudice adito in sede di sindacato giurisdizionale, per valutare la legittimità dell'atto impositivo sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo motivazionale, deve poter fondare il giudizio sulla **conoscenza da parte del contribuente dell'atto richiamato** sulla base del contenuto dell'atto medesimo e non già trarla, ex post, in ragione degli eventuali **elementi di prova allegati nel corso del giudizio**, come avvenuto nella fattispecie, in quanto ciò varrebbe surrettiziamente legittimare una motivazione oggettivamente carente nel suo momento genetico."*

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Opzione put: per la Cassazione è lecita e meritevole di tutela

di Angelo Ginex

È **lecito e meritevole di tutela** l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società mediante l'attribuzione del **diritto di vendita** (c.d. **opzione put**) entro un dato termine ed il corrispondente **obbligo di acquisto** della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 17498 del 4.07.2018](#).

La fattispecie trae origine da una pronuncia del Tribunale di Milano, successivamente avallata anche dalla Corte d'appello, che sanciva la **nullità** del **patto parasociale**, con cui uno dei contraenti, nell'ambito dell'organizzazione di una "cordata" per l'acquisizione di una banca, concedeva all'altro un'**opzione put** in merito all'acquisto del 14,99% del capitale sociale della banca medesima, da esercitare entro un preciso lasso temporale e comprensiva anche degli interessi e dei versamenti eseguiti a patrimonio netto.

In particolare, i giudici di merito ritenevano che il citato **patto parasociale violasse il divieto di patto leonino** di cui all'[articolo 2265 cod. civ.](#), poiché esso, comportando **l'esclusione totale ed assoluta del socio dalla partecipazione agli utili ed alle perdite**, avrebbe implicato un trasferimento totale del rischio d'impresa a carico dell'altro socio, così snaturando la causa e la natura della partecipazione nella società.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della clausola in analisi, ha effettuato un accurato esame sia del **divieto di patto leonino**, sia dell'**opzione put**, sviscerando la struttura e la causa giuridica di entrambi gli istituti.

In primo luogo, per quanto concerne il divieto ex [articolo 2265 cod. civ.](#), i giudici di piazza Cavour hanno ricordato come esso, seppur applicabile a tutti i tipi di società commerciali esistenti, non riguardi i **rapporti interni** fra i vari soci: la sua *ratio*, infatti, consiste nella **necessaria suddivisione dei risultati della società**, la quale, nonostante l'opzione *put*, continuerà ad imputare perdite ed utili alle proprie partecipazioni sociali. Sostanzialmente, **il divieto di patto leonino non risulta violato perché il rapporto partecipativo del beneficiario della clausola in esame rimane invariato nei confronti dell'ente collettivo, avendo effetto solo nei rapporti fra i soci contraenti**.

In secondo luogo, la Suprema Corte è passata alla valutazione della **liceità** e della

meritevolezza dell'accordo, analisi necessaria per stabilire la validità di un qualsiasi patto atipico.

L'orientamento ormai consolidato e assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'autonomia riconosciuta ai privati dall'[articolo 1322 cod. civ.](#) nella creazione degli strumenti negoziali non espressamente disciplinati dall'ordinamento vada subordinata ad una verifica in ordine alla natura degli interessi che gli stessi intendono portare a compimento (cfr., **Cass., sentenza n. 22950/2015**).

A tal fine, è necessario vagliare la causa concreta dell'accordo stretto fra le parti, cioè la ragione pratica dell'affare, allo scopo di valutarne l'**esistenza**, la **liceità** e la **meritevolezza** (cfr., **Cass., sentenza n. 4628/2015**).

L'esame svolto dal Supremo Consesso ha permesso di evidenziare la **natura mista della causa concreta dell'opzione put**: essa, infatti, presenta la **classica funzione associativa** tipica del contratto di società, ma anche una **funzione di finanziamento**, alla quale sono connesse sia la garanzia della titolarità azionaria sia la facoltà di uscire dalla compagine sociale, senza che ciò provochi la liquidazione dell'ente.

Dunque, il soggetto che investe nella società mediante l'acquisizione di partecipazioni con opzione *put* ha un **interesse meritevole di tutela, consistente nel finanziamento dell'ente atto a potenziare o incrementare il valore societario**.

Secondo una suggestiva teoria, peraltro, l'ammettere una clausola di questo tipo comporterebbe l'introduzione di un **recesso occulto** nel sistema del diritto societario, ipotesi non prevista dal legislatore. La Corte di Cassazione, alla luce sia della recente apertura normativa alle azioni riscattabili sia del fatto che tale operazione non porterebbe alcun nocumento al patrimonio sociale, ha reputato il richiamo al recesso inopportuno.

In conclusione, **la Suprema Corte ha escluso la nullità di una siffatta operazione negoziale: essa risulta lecita e meritevole di tutela in quanto persegue un interesse tutelato dall'ordinamento e non in contrasto col divieto di patto leonino, stante l'assoluta indifferenza della società alle vicende giuridiche che avvengono nei rapporti interni fra i soci.**

Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**
Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Interessi e royalties

di **EVOLUTION**



Gli interessi e le royalties sono due tipologie di proventi che concorrono alla formazione del reddito di capitale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l’aspetto fiscale degli interessi e royalties.

Ai sensi dell’[articolo 44 Tuir](#) sono considerati redditi di capitale:

- gli **interessi e altri proventi** derivanti da **mutui, depositi e conti correnti**;
- gli **interessi** e gli **altri proventi** delle **obbligazioni e titoli simili**, degli altri **titoli diversi dalle azioni e titoli simili**, nonché dei certificati di massa;
- le **rendite perpetue** e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- i **compensi** per prestazioni di **fideiussione** o di altra **garanzia**;
- i **proventi** derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (**piattaforme di Peer to Peer Lending**) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del TUB, autorizzati dalla Banca d’Italia;
- gli **utili** derivanti dalla **partecipazione al capitale** o al **patrimonio di società** ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
- gli **utili derivanti da associazioni in partecipazione** e dai contratti indicati nel primo comma dell’[articolo 2554 del codice civile](#) (ossia contratti di **cointeressenza** agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite);
- i **proventi** derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di **masse patrimoniali costituite con somme di denaro** e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- i **proventi** derivanti da riporti e **pronti contro termine su titoli e valute**;

- i **proventi** derivanti dal **mutuo di titoli garantito**;
- i **redditi** compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di **contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione**;
- i **redditi** derivanti dai rendimenti delle **prestazioni pensionistiche** erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- i **redditi** imputati al **beneficiario di trust** ai sensi dell'[articolo 73, comma 2, del Tuir](#) anche se non residenti;
- gli **interessi** e gli altri **proventi** derivanti da altri rapporti aventi per oggetto **l'impiego del capitale**, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Per questi redditi viene applicata **l'aliquota del 26%**, con esclusione delle plusvalenze relative alla cessione di **partecipazioni qualificate**, che concorrono alla determinazione del reddito nella misura del **49,72%** ovvero del **58,14% dal 1° gennaio 2018**.

In merito alle imposte sugli interessi e sui canoni (*royalties*), corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea, l'[articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973](#), ha introdotto dal D.Lgs. 143/2005 l'esenzione al pagamento delle stesse a condizione che il soggetto estero percipiente sia il beneficiario effettivo degli interessi e/o dei canoni.

Le **società beneficiarie** (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):

devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi della **Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi** stipulata con uno **Stato terzo**, residenti al di fuori dell'Unione europea;

devono rivestire una delle **forme previste dall'allegato A** del D.Lgs. 143/2005, ossia devono **rivestire tassative forme giuridiche nazionali**.

In difetto dei requisiti per l'applicazione del **regime di esenzione** previsto dalla direttiva comunitaria interessi – canoni, nelle ipotesi di pagamento di **royalties (canoni)**, i compensi percepiti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir), corrisposti **a non residenti** sono soggetti ad una ritenuta del **30%** a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare ([articolo 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973](#)).

La [Risoluzione AdE 143/2017](#) ha individuato i requisiti per fruire del regime fiscale di esenzione nello Stato della fonte delle royalties corrisposte a fronte della concessione del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, previsto dall'art. 12 par. 3 della Convenzione Italia-Francia, da cui risulta che non sono dunque imponibili in Italia le royalties corrisposte dalla società italiana in favore della fondazione di diritto francese, se quest'ultima risulti l'effettiva beneficiaria, come da regola nelle Convenzioni.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, graphics / Freepik